

HENKEL ITALIA HOLDING S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Approvato dal

Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2019 e
successivamente aggiornato con delibera del 12 ottobre 2021

Indice

Indice degli allegati del Modello.....	4
Definizioni.....	5
Premessa al presente aggiornamento del Modello.....	7
Struttura del documento.....	8
Parte Generale.....	9
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	10
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	10
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni.....	10
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	12
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	14
1.5. I reati commessi all'estero.....	15
1.6. Le sanzioni.....	15
1.7. Le vicende modificative dell'ente.....	17
2. Henkel Holding S.r.l.: la Società.....	18
3. Il Sistema di Controllo interno di Henkel Holding.....	18
4. Gli strumenti del Sistema di Controllo Interno.....	19
5. Sistema documentale Corporate.....	21
6. Poteri autorizzativi – “Commitment Authorization”.....	22
7. Finalità del Modello.....	22
8. Modello e Codice Etico.....	23
9. Metodologia di predisposizione del Modello di Henkel Holding S.r.l.	23
10. Modifiche ed aggiornamento del Modello.....	24
11. Reati rilevanti per Henkel Holding S.r.l.....	25
12. Destinatari del Modello.....	26
13. Organismo di Vigilanza.....	26
13.1. Funzione.....	26
13.2. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	27
13.3. Requisiti di eleggibilità.....	28
13.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso.....	29
13.5. Attività e poteri.....	30
13.6. OdV e Compliance Representative Group.....	31
13.7. Flussi informativi da e verso l'OdV.....	32
13.8. Whistleblowing Policy.....	34
14. Prestazioni da parte di terzi.....	34
15. Attività esternalizzate.....	35
16. Comunicazione e formazione del personale aziendale.....	35
Parte Speciale.....	36
1. Introduzione.....	37
2. Principi generali di comportamento.....	37
3. Protocolli generali di prevenzione.....	37
4. Flussi informativi verso l'OdV.....	39

5. Segnalazioni tramite “<i>Compliance Line</i>”	39
A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	40
A.1. Premessa	40
A.2. Attività sensibili	41
A.3. Protocolli specifici di prevenzione	41
B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-<i>bis</i> del Decreto)	47
B.1. Attività sensibili	47
B.2. Protocolli specifici di prevenzione	47
C. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-<i>ter</i> del Decreto e art. 10, L. 146/2006)	48
C.1. Attività sensibili	48
C.2. Protocolli specifici di prevenzione	49
D. Reati societari (art. 25-<i>ter</i> del Decreto)	52
D.1. Attività sensibili	52
D.2. Protocolli specifici di prevenzione	52
E. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-<i>octies</i> del Decreto)	57
E.1. Attività sensibili	57
E.2. Protocolli specifici di prevenzione	57
F. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-<i>novies</i> del Decreto)	62
F.1. Attività sensibili	62
F.2. Protocolli specifici di prevenzione	62
G. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 25-<i>decies</i> del Decreto)	63
G.1. Attività sensibili e protocolli di prevenzione	63
H. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-<i>duodecies</i> del Decreto)	64
H.1. Attività sensibili	64
H.2. Protocolli specifici di prevenzione	64
I. Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i> del Decreto)	65
I.1. Attività sensibili	65

Indice degli allegati del Modello

1. Elenco dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, da ultimo aggiornato con delibera del 12 ottobre 2021;
2. Sistema Disciplinare, da ultimo aggiornato con delibera del 12 ottobre 2021;
3. Codice Etico, da ultimo aggiornato nel mese di gennaio 2017;
4. Strumenti di attuazione del Modello, costantemente aggiornati in considerazione delle modifiche strutturali e/o organizzative della Società o del Gruppo;
5. Risk Self Assessment, emesso il 7 febbraio 2017.

Definizioni

- **Società o Henkel Holding:** Henkel Holding S.r.l., con sede legale in Via Carlo Amoretti, 78, 20157 Milano (MI).
- **Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Attività sensibili:** attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.
- **PA:** Pubblica Amministrazione.
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato il 31 marzo 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Gruppo:** tutte le società controllate direttamente o indirettamente da Henkel Holding S.r.l.
- **Gruppo Henkel:** tutte le società controllate direttamente o indirettamente da Henkel AG&Co.KGaA.
- **Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.
- **Codice Etico:** strumento di autoregolamentazione, adottato dalla Società, che definisce e condivide i principi e i valori in cui il Gruppo si riconosce, nonché le norme essenziali di comportamento che tutti i soggetti che si interfacciano con l'organizzazione sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle proprie attività quotidiane.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.
- **Consulenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

- **Dipendenti:** soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
- **Partner:** le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società.
- **Strumenti di attuazione del Modello:** Statuto, organigrammi, conferimenti di poteri, *job description*, *policy*, procedure, disposizioni organizzative e tutte le altre disposizioni, provvedimenti ed atti della Società.

Premessa al presente aggiornamento del Modello

Come previsto al capitolo 10 della Parte Generale del Modello, quest'ultimo viene aggiornato ogniqualvolta intervengono cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Pertanto, la presente versione del Modello è stata aggiornata per dare atto delle seguenti modifiche sopravvenute dalla precedente edizione dell'anno 2019:

- Cambiamenti significativi del quadro normativo: nell'ambito del novero dei reati presupposto previsti dal Decreto, in quanto sono state introdotte le nuove fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quingiesdecies*, rubricato "Reati tributari", e le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*sexiesdecies*, rubricato "Contrabbando". A tal proposito, essendo state considerate di interesse, tenuto conto dell'attività aziendale, le fattispecie di reato di carattere tributario menzionate nell'art. 25-*quingiesdecies*, si è proceduto alla creazione di apposito nuovo capitolo (capitolo I "Reati Tributari") in seguito all'attività di valutazione dei rischi relativi alle attività sensibili e di valutazione dei protocolli specifici di prevenzione.

Struttura del documento

Il presente documento è composto da una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l'indicazione – nelle parti rilevanti ai fini del Decreto – della normativa specificamente applicabile alla Società, la descrizione dei reati rilevanti per la Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale ha ad oggetto l'indicazione delle attività “sensibili” – cioè delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello (come indicato nell'Indice degli allegati del Modello):

- il *risk self assessment* finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento della Società;
- l'Allegato 1 del Modello, denominato “Elenco dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001”;
- l'Allegato 2 del Modello, denominato “Sistema Disciplinare”;
- gli Strumenti di attuazione del Modello.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno dell'azienda e sulla intranet aziendale.

HENKEL HOLDING S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a corrispondere, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere “misto” e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti l'ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-*quater*.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*) nonché autoriciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies*);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146)¹.

¹ L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto. Sono infatti intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25-*bis* «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito ampliato e modificato in «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25-*ter* «Reati Societari»; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-*quater* «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25-*quinqies* «Delitti contro la personalità individuale»; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25-*sexies* «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-*quater*.1 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società sono oggetto di approfondimento al paragrafo 12 della presente Parte Generale.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il

transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25-*septies* «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25-*octies* «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24-*bis* «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-*ter* «Delitti di criminalità organizzata»; Legge 23 luglio 2009, n. 99 – già citata – che ha introdotto l'art. 25-*bis.1* «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25-*novies* «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-*novies* (in seguito rinumerato art. 25-*decies* dal Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 121) «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; D.Lgs. 121/2011 – già citato – che ha introdotto l'art. 25-*undecies* «Reati ambientali»; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che ha introdotto l'art. 25-*duodecies* «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; Legge 6 Novembre 2012, n. 190, che ha modificato gli artt. 25 e 25-*ter*; Legge 186/2014, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio nell'art. 25-*octies*; Legge 68/2015 che ha modificato l'art. 25-*undecies*; Legge n. 69/2015, che ha modificato l'art. 25-*ter*; Legge 199/2016 ha modificato l'art. 25-*quinqies*; D.Lgs. n. 90/2017, che ha modificato l'art. 25-*octies*; D.Lgs. n. 38/2017, che ha modificato l'art. 25-*ter*; Legge n. 161/2017, che ha aggiunto i commi 1-*bis*, 1-*ter* ed 1-*quater* all'art. 25-*duodecies*; Legge n. 167/2017, che ha introdotto l'art. 25-*terdecies*; Legge n. 39/2019, che ha introdotto l'art. 25-*quaterdecies*; Legge n. 3/2019, che ha modificato l'art. 25, sostituendo i commi 1 e 5, ed aggiungendo il comma 5-*bis*; D.L. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2019, che ha modificato l'art. 24-*bis*; D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, che ha introdotto l'art. 25-*quinqiesdecies* «Reati Tributari»; D. Lgs. n. 75/2020 che (i) ha introdotto l'art. 25-*sexiesdecies* «Contrabbando», (ii) modificato l'art. 25-*quinqiesdecies*, aggiungendo nuove fattispecie di reato di natura tributaria, (iii) modificato l'art. 24 e (iv) l'art. 25, aggiungendo nuove fattispecie di reato contro la PA.

controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'“interesse” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il “vantaggio” sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. Il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004) ha sancito che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

1.5. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. per potere perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

1.6. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- *sanzione pecuniaria*: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;

- **sanzioni interdittive:** le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - ✓ l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- **confisca:** con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;

- *pubblicazione della sentenza di condanna*: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.7. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. Henkel Holding S.r.l.: la Società

Henkel Holding S.r.l. è una società facente parte del Gruppo Henkel, multinazionale tedesca fondata nel 1876 (Henkel AG&Co.KGaA, quotata alla Borsa di Francoforte) con casa madre a Duesseldorf (Germania), operante nel settore chimico (per l'industria ed il largo consumo) a livello globale.

Henkel Holding è una società che svolge attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione detenzione e gestione dei diritti rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre società, in proprio, e non a fini di collocamento.

Il sistema di *corporate governance* della Società è così articolato:

- *Assemblea*: è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.
- *Organo Amministrativo*: Alla data di approvazione del presente documento la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa, esclusi soltanto quelli riservati per legge in via esclusiva all'Assemblea.
- *Collegio Sindacale*: la gestione sociale è controllata da un Sindaco Unico.
- *Controllo contabile*: il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Il Sistema di Controllo interno di Henkel Holding

Henkel Holding S.r.l., nel perseguimento degli obiettivi individuati nello Statuto, ha posto particolare enfasi nella progettazione e nella successiva implementazione di un adeguato sistema di controllo interno, coerente con le *best practice* nazionali ed internazionali.

Il Sistema di Controllo Interno di Henkel Holding persegue gli obiettivi di: (i) efficienza e efficacia delle attività operative; (ii) affidabilità delle informazioni; (iii) salvaguardia del patrimonio aziendale e (iv) rispetto e conformità a leggi e regolamenti per assicurare una corretta informativa e un'adeguata copertura di controllo su tutte le attività, con particolare attenzione alle aree ritenute potenzialmente a rischio.

Comitato Direttivo Locale (Ex-Com)

L'Ex-Com è l'organo responsabile della gestione a livello nazionale di tutti gli aspetti e processi locali che garantiscono ad Henkel Holding e di conseguenza al Gruppo:

- il raggiungimento degli obiettivi di business delle varie divisioni ed i migliori risultati economici possibili per i fattori strutturali (costi generali ripartiti, ecc.), al fine di garantire la continuità del successo aziende di mercato nel tempo;

- la conformità verso le norme internazionali e locali applicabili, nonché gli accordi volontari sottoscritti dalla Società (compliance esterna), al fine di garantire la continuità della positiva reputazione della Società nel tempo;
- l'applicazione operativa dei Principi e Valori, nonché della normativa interna (Codici Etici, Corporate Standards, Procedura a livello locale, ecc.), al fine di garantire la conformità del business alle leggi internazionali e locali applicabili, nonché di garantire la continuità della positiva reputazione della Società nel tempo.

Compliance

La Funzione *Compliance* di Gruppo ha il compito di garantire il costante allineamento delle normative interne, dei processi e delle attività aziendali al quadro normativo applicabile, partecipando attivamente all'identificazione dei rischi di non conformità che possano determinare sanzioni giudiziarie, amministrative e conseguenti danni di reputazione.

Nello specifico la Funzione *Compliance* ha il compito di:

- garantire sia per la sede che per i siti in Italia il rispetto dei Corporate Standards del Gruppo Henkel ed il monitoraggio e miglioramento continuo della *Compliance* locale;
- promuovere e contribuire agli obiettivi, progetti ed attività nei vari settori della Compliance aziendale e Sostenibilità della casa madre o locali;
- promuovere e contribuire direttamente/indirettamente alla formazione e consapevolezza del personale in tali aree nel tempo.

Funzione Corporate Audit

La funzione Corporate Audit del Gruppo Henkel ha il compito principale di valutare l'adeguatezza e la funzionalità dei processi di controllo di Henkel Holding tramite un'attività indipendente di *assurance* e consulenza. L'attività della funzione Corporate Audit si sviluppa in linea con il mandato ad essa attribuito e approvato dal Consiglio di Amministrazione della casa madre.

4. Gli strumenti del Sistema di Controllo Interno

La Società, nella definizione del proprio Sistema di Controllo Interno, al fine di assicurare la mitigazione dei rischi aziendali ed il conseguimento degli obiettivi definiti, ha considerato una serie di fattori tra loro strettamente legati, quali:

- Ambiente di controllo;
- Valutazione dei rischi;
- Attività di controllo;

- Informazione e comunicazione;
- Monitoraggio.

Ambiente di controllo

- I poteri di rappresentanza sono conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.
- Le responsabilità sono definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
- Nessuna operazione significativa per le funzioni può essere originata/attivata senza un'adeguata autorizzazione.

In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili statuiti e delle “*best practice*” internazionali;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti.

Valutazione dei rischi

L'attività di *risk self assessment* alla base della costruzione del Modello è stata condotta con le funzioni aziendali interessate per individuare le attività c.d. “sensibili” e rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.

Inoltre, viene svolta sistematicamente, con il supporto delle competenti strutture, un'attività di valutazione dei principali fattori di rischio diffusi all'interno dell'organizzazione, secondo le seguenti modalità:

- gli obiettivi delle funzioni devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale della stessa, al fine anche di consentire l'individuazione dei rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento;
- gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni;
- i processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi.

Attività di controllo

- I processi sono definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (policy, norme operative, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- Le scelte operative sono tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.
- Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui prevede meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.
- I sistemi operativi sono coerenti con le politiche di Gruppo ed il Codice Etico.
- Le risorse umane sono selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda.
- Il personale è formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

Informazione e Comunicazione

- È previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management.
- I sistemi informativi, amministrativi e gestionali sono orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.
- I meccanismi di sicurezza garantiscono un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni delle funzioni.

Monitoraggio

- Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche ed il costante adeguamento.

5. Sistema documentale Corporate

La Società, per la gestione dei processi aziendali, dispone di un sistema documentale *Corporate* volto a regolamentare lo svolgimento delle attività, nel rispetto di standard riconosciuti a livello internazionale e delle norme di settore applicabili, ciò al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Detto sistema è composto dai cosiddetti *Corporate Standards* ovvero procedure che definiscono e regolamentano le attività e i processi significativi. In particolare, i *Corporate Standards* internazionali e locali, costituiscono le regole da seguire nella prassi operativa, e descrivono le modalità per eseguire un'attività al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza e la *Compliance* nello sviluppo di tale attività.

Lo svolgimento delle attività disciplinate dalle procedure della Società si ispira alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice Etico e al Modello.

Le procedure afferenti tematiche ex D.Lgs. 231/01 sono parte integrante del Modello ed eventuali comportamenti difformi alle previsioni dello stesso comportano l'applicazione delle misure sanzionatorie in base alle modalità in esso previste.

6. Poteri autorizzativi – “Commitment Authorization”

Il Gruppo Henkel ha adottato una procedura denominata “*Commitment Authorizathion*” volta a regolare l'autorità ad assumere impegni esterni².

La “*Commitment Authorization*” identifica le funzioni / soggetti che hanno il potere di impegnare la Società verso l'esterno – nell'ambito della propria area di competenza, responsabilità e del budget autorizzato – prevedendo altresì dei limiti di spesa. Inoltre, la “*Commitment Authorization*” impone il rispetto del principio della doppia firma (regola dei 4 occhi) nonché dell'identificazione esplicita dei firmatari.

Infine, la procedura definisce i criteri base della “*segregazione delle funzioni*”, al fine di evitare che il ciclo di acquisto o spesa, accettazione, disposizione del pagamento e sua effettuazione siano fatte da una sola funzione/Persona.

7. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere puntualmente al Decreto e migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controllo interno e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di mantenere e migliorare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituisce il fondamento del sistema di governo della Società ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di *risk management*;

² Per impegni esterni si intendono le negoziazioni effettuate con parti esterne che diano origine a diritti e/o doveri per Henkel Holding S.r.l.

- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e in breve tempo il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

8. Modello e Codice Etico

Henkel Holding S.r.l. ha adottato il proprio Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2017, che recepisce e formalizza i principi ed i valori etico-sociali di cui debbono essere permeati il comportamento della Società e dei destinatari in generale, e che nella prassi la Società ha fatto propri già anteriormente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

9. Metodologia di predisposizione del Modello di Henkel Holding S.r.l.

Il Modello di Henkel Holding S.r.l. è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Peraltro, il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee guida Confindustria e con le indicazioni desumibili ad oggi dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Funzioni aziendali;

- all'autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla possibile commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-*septies* del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e della normativa speciale ad esso collegata.

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società ha provveduto ad aggiornare costantemente il proprio Modello adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2019 e successivamente aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2021.

10. Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera dell'Organo Amministrativo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dall'Amministratore Delegato e dalle Funzioni responsabili in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, l'Amministratore Delegato della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo avere sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta all'Organo Amministrativo, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni interessate. L'Amministratore Delegato provvede ad aggiornare di conseguenza, se necessario, la parte speciale del Modello; tali modifiche saranno oggetto di ratifica da parte del primo Consiglio di Amministrazione utile. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate.

11. Reati rilevanti per Henkel Holding S.r.l.

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, il *management* coinvolto nell'analisi ha individuato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006).

Non sono invece stati considerati rilevanti per la Società i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*), i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*1), i delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1), i delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües*), i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*), gli abusi di mercato (art. 25-*sexies*), razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*), reati ambientali (art.25-*undecies*) frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*) e contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*), in quanto la Società non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi, né appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio della stessa.

Per una disamina dettagliata e completa delle singole fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto si rinvia all'Allegato 1 del Modello, denominato "Elenco dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001".

La Società valuta costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

12. Destinatari del Modello

Il Modello di Henkel Holding S.r.l. si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai Dipendenti della Società, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- ai Consulenti e a tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o per conto della stessa, in quanto nello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti ad osservare, nell'ambito delle loro responsabilità, ed a fare osservare, i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

L'Organo Amministrativo e i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti si coordinano con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e negli Strumenti di attuazione del Modello.

13. Organismo di Vigilanza

13.1. Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;
- sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale, alle attività svolte dalla Società o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo all'Organo Amministrativo.

13.2. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- *autonomia e indipendenza*: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come del suo membro unico, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei presidi di controllo, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto all'Organo Amministrativo.

Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo mette a disposizione risorse aziendali dello stesso, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, il membro dell'Organismo di Vigilanza non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che il membro non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

Inoltre, il membro dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- ✓ essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori di Henkel Holding S.r.l. o di altra società ad essa collegata;
 - ✓ trovarsi in qualsiasi altra situazione di conflitto di interessi.
- *professionalità*: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che in seno

all'OdV sia presente un soggetto con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico *budget* di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc;

- *continuità d'azione*: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV debba essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei criteri di cui sopra, in forma monocratica, il cui unico membro è esterno rispetto alla Società.

13.3. Requisiti di eleggibilità

Al membro dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136») e successive modifiche ed integrazioni;
- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ✓ per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - ✓ per un qualunque delitto non colposo;

- essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità quale membro dell'OdV.

13.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

L'Organo Amministrativo nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, l'Organo Amministrativo riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica per un anno ed il suo membro può essere rieletto.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV continua comunque a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina del nuovo Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Organo Amministrativo per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

È fatto obbligo per il membro dell'OdV di comunicare all'Organo Amministrativo, tramite il Presidente dell'OdV stesso, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti. L'Organo Amministrativo revoca la nomina dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

Il componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, con le modalità che verranno stabilite nel regolamento dell'Organismo stesso.

In caso di decadenza o recesso in capo del componente dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

13.5. Attività e poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente all'Organo Amministrativo, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio della propria attività, dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale ed ai

soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a Consulenti, Partner della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 12;
- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 16;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre all'Organo Amministrativo eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con l'Organo Amministrativo, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- redigere, con cadenza semestrale, una relazione scritta all'Organo Amministrativo, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 13.7;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'Organo Amministrativo;
- coordinarsi con i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti al fine di individuare le tipologie dei destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

13.6. OdV e Compliance Representative Group

Al fine di garantire una maggiore efficacia del Modello ed una corretta applicazione e vigilanza sul dettato normativo del Decreto, la Società si è dotata di un Gruppo di Lavoro denominato "*Compliance Representative Group*". Il citato Gruppo di Lavoro è un organo del tutto indipendente e separato dall'OdV e fornisce supporto a quest'ultimo per le tematiche attinenti al D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico il *Compliance Representative Group* può:

- disporre, in ogni divisione e funzione aziendale, delle persone con competenze specifiche sulle tematiche ex D.Lgs. 231/2001;
- fornire supporto all'OdV nella gestione delle attività di pianificazione, realizzazione, controllo e miglioramento continuo del Modello.

13.7. Flussi informativi da e verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire all'Organo Amministrativo, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base semestrale (da inviare anche al Collegio Sindacale), tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
 - ✓ la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante il semestre;
 - ✓ eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
 - ✓ eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
 - ✓ la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
 - ✓ le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Società, intendendo unicamente quelle inerenti le attività a rischio;
 - ✓ una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
 - ✓ eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
 - ✓ la sintesi dei fatti rilevanti, delle sanzioni disciplinari applicate e delle modifiche di carattere significativo apportate al Modello;
 - ✓ un rendiconto delle spese sostenute.

L'Organo Amministrativo, il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Collegio Sindacale, almeno annualmente, in merito all'applicazione del Modello, al suo funzionamento, al suo aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'OdV:

- segnala al Collegio Sindacale ogni carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo ed all'efficacia e funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte di Amministratori o di altri destinatari del Modello.

Tutti i destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello, attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata:

odv.holding@henkel.com

oppure indirizzate tramite posta ordinaria a:

Organismo di Vigilanza

Henkel Holding S.r.l.

Via Carlo Amoretti, 78

20157 Milano (MI)

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, tramite i già citati canali di posta elettronica e di posta ordinaria:

- le informazioni espressamente individuate nella Parte Speciale del presente documento;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni erogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Le ulteriori tipologie di informazioni che i Responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, oltre alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'OdV, sono stabilite, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l'integrazione di procedure esistenti, dall'OdV stesso.

L'OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV. La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni ricevute e la documentazione gestita dall'OdV in genere sono conservate dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico. L'accesso a tale archivio è consentito ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.

13.8. Whistleblowing Policy

In seguito all'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", i Modelli devono inoltre prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Henkel Holding ha adottato specifiche disposizioni in attuazione di tali requisiti normativi, avendo predisposto un canale di segnalazioni denominato "*Compliance Line*", interamente gestito da una società esterna ("*People Intouch B.V*") specializzata in tali servizi in completa riservatezza sia per telefono che via Internet e specificamente dedicato alle sole segnalazioni relative a gravi violazioni di legge che possano ledere gli interessi della Società o l'integrità fisica o mentale dei suoi dipendenti o di altre persone.

La completa gestione di "*Compliance Line*" da parte di una società esterna esclude che Henkel Holding possa controllare in alcun modo il flusso di segnalazioni ivi presente. A tal proposito, si registra che: (i) la società "*People Intouch*" predispone una trascrizione verbale della segnalazione avvenuta via telefono, per poi cancellarla dal sistema; (ii) Henkel Holding non può accedere al sistema di registrazione; (iii) le segnalazioni mediante "*Compliance Line*" sono totalmente confidenziali, non potendo né Henkel Holding, né altre terze persone accedere al sistema di "*People Intouch*".

14. Prestazioni da parte di terzi

Le prestazioni di beni, lavori o servizi, che possano riguardare attività sensibili, da parte di terzi (ad es. altre società, Consulenti, Partner, ecc.), devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto deve prevedere, in capo alla controparte contrattuale della Società:

- l'obbligo di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società stessa in forza di obblighi di legge;
- l'impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi, a pena di risoluzione del contratto medesimo ex art. 1456 c.c.;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società stessa.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per Henkel Holding S.r.l. di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata, quale che sia la forma mediante la quale la Società venga a conoscenza della situazione di fatto, una violazione dei punti precedenti.

15. Attività esternalizzate

Per maggiore chiarezza, bisogna precisare che la Società ha esternalizzato ad altre Società del Gruppo Henkel alcune delle attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati presupposto indicati dal Decreto,

Nello specifico, le attività sensibili c.d. "esternalizzate", ossia quelle non eseguite autonomamente da Henkel Holding, vengono in questa sede menzionate per dare atto delle modalità di gestione del rapporto con il soggetto appartenente al Gruppo, e dei relativi presidi che sono stati implementati dalla Società per gestire il rischio derivante dalla commissione del fatto illecito da parte del terzo.

In particolare poiché, la Società non gestisce autonomamente le attività sensibili "esternalizzate", al fine di gestire il rischio derivante dal fatto illecito del terzo e di dimostrare la propria estraneità (ad es. società controllate e/o collegate, altre società), ha ritenuto opportuno che i controlli sullo svolgimento delle attività sensibili "esternalizzate" sia svolto direttamente dalla Società erogante il servizio in favore di Henkel Holding, previa validazione da parte di quest'ultima dei presidi di controllo adottati dalla Società erogante il servizio. Inoltre, Henkel Holding, nella gestione delle attività sensibili esternalizzate si impegna a regolare con apposito contratto di servizio la relazione con la controparte, introducendo un'informativa avente ad oggetto l'adozione, da parte di Henkel Holding, del Modello e del Codice Etico, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

16. Comunicazione e formazione del personale aziendale

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori è curata dall'Amministratore Delegato con il supporto delle Funzioni competenti, che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. sito internet aziendale, apposite *brochure*, ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai destinatari di cui al paragrafo 13, esterni alla Società, oltre che alla collettività in generale.

La formazione del personale aziendale relativa al Modello è affidata operativamente all'Organo Amministrativo che, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Società, garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari di cui al paragrafo 12, interni alla Società.

La Società formalizza e attua specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutte le Direzioni e Funzioni aziendali. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dall'OdV.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita dall'Organo Amministrativo in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, che si adopera affinché i programmi di formazione siano efficacemente erogati.

La Società predispone mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nelle discipline dettate dal Decreto.

1. Introduzione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (*risk self assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha conseguentemente formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione, applicabili a tutte le attività sensibili, e dei protocolli specifici di prevenzione, per ciascuna delle attività a rischio identificate.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 12 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli generali di prevenzione di cui al successivo paragrafo 3, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società attua inoltre i protocolli di seguito indicati.

3. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante la *Commitment Authorization*, deleghe, procure, organigrammi, *job description*, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno alla Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale e sono descritte le diverse mansioni presenti in seno alla Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le attività sensibili sono implementati ed attuati specifici presidi di controllo ed è individuato, quale Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile interno:
 - ✓ può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - ✓ informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità;
 - ✓ può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente, con modalità tali da impedire la modifica successiva ed al fine di permettere la corretta tracciabilità dei processi e di agevolare eventuali controlli. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- ai principali contratti che regolano i rapporti con soggetti terzi siano apposte clausole che richiamano

gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti;

- sia garantita a tutti i soggetti che operano su mandato o nell'interesse della Società, con particolare riferimento agli agenti, un'adeguata informazione avente ad oggetto il Modello e il Codice Etico;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che i protocolli di controllo della presente Parte Speciale siano oggetto di piena attuazione nel contesto delle procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio.

4. Flussi informativi verso l'OdV

Con riferimento alle specifiche attività sensibili elencate nel seguito del presente Modello, ed oltre a quanto previsto dai relativi protocolli di prevenzione, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

5. Segnalazioni tramite "Compliance Line"

Al fine di portare ad un più elevato livello il flusso informativo in materia di segnalazioni di violazioni di legge, Henkel Holding ha altresì adottato un canale denominato "*Compliance Line*" per consentire l'emersione di qualsiasi tipo di violazione di legge all'interno dell'azienda, dunque anche quelle non rilevanti secondo il catalogo dei reati presupposto individuato dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il canale si rivolge a tutte le segnalazioni che, per motivi importanti, non possono essere indirizzate dal dipendente al responsabile diretto o a qualsiasi altra persona in qualità di superiore. Pertanto, soltanto ove necessario, i dipendenti potranno attivare il canale della "*Compliance Line*", che, in quanto gestito interamente da una società esterna, garantisce, a chi la utilizzi, la massima riservatezza sull'attività posta in essere sotto ogni punto di vista.

A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.1. Premessa

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle *Authority*, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- *potere autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- *potere certificativo*, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere

di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

A.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- Gestione del processo di acquisto di beni e servizi;
- Gestione di consulenze e prestazioni professionali;
- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti);
- Selezione, assunzione e gestione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- Gestione del contenzioso, fiscale, giuslavoristico, commerciale, ecc.;
- Gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche (ad esempio: guardia di finanza, NAS, vigili del fuoco, Camera di Commercio, Antitrust).

A.3. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione del processo di acquisto di beni e servizi**, i protocolli prevedono che:

- l'intero *iter* di valutazione e selezione dei fornitori, sia strutturato secondo i principi di trasparenza e non discriminazione e che sia data evidenza della metodologia utilizzata e dell'*iter* procedurale seguito;

- l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto o ordine scritto, autorizzati dai soggetti dotati di idonei poteri, secondo quanto previsto dal *Corporate Standard Commitment Authorization*;
- nella selezione di fornitori siano richieste, ove possibile, più offerte;
- nella scelta del fornitore siano preventivamente valutati i criteri di scelta, tra cui la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- tutti i pagamenti a fornitori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile della Funzione interessata dall'acquisto ed a seguito di un *iter* autorizzativo interno predefinito che tenga conto dei poteri assegnati;
- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni;
- non siano corrisposti pagamenti a fornitori in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni commerciali o alle prassi esistenti sul mercato.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione del processo di acquisto di beni e servizi** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Purchasing;
- Corporate Standard "La conformità legale nella stipula dei contratti".

Per le operazioni riguardanti la **gestione di consulenze e prestazioni professionali**, i protocolli prevedono che:

- i soggetti cui conferire incarichi di consulenza siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'affidamento degli incarichi avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione del budget e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea;
- l'incarico sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- la Società tiene evidenza delle prestazioni effettuate da parte dei consulenti (es. report, pareri, ecc.);

- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la Funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- non siano corrisposti compensi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione di consulenze e prestazioni professionali** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Purchasing;
- Corporate Standard "La conformità legale nella stipula dei contratti".

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti)**, i protocolli prevedono che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente previste dalle procedure interne e previa autorizzazione;
- in caso di flussi in entrata tramite assegni sia data evidenza:
 - ✓ della corrispondenza del titolo di pagamento con uno specifico ordine di acquisto, quand'anche il titolo si riferisca ad una frazione relativa a pagamenti rateizzati;
 - ✓ della corrispondenza del firmatario con l'effettivo acquirente o come legale rappresentante dello stesso.

- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni, opere o servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti)**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Treasury.

Per le operazioni riguardanti la **selezione, assunzione e gestione del personale, anche tramite soggetti terzi**, la stessa non è eseguita autonomamente da Henkel Holding. Tuttavia, come già anticipato al paragrafo 16 della Parte Generale, vengono menzionate in questa sede per dare atto delle modalità di gestione del rapporto con il soggetto terzo che esegue le citate attività per conto della Società, e dei relativi presidi che sono stati implementati da Henkel Holding per gestire il rischio derivante dalla commissione del fatto illecito da parte del terzo nello svolgimento delle citate attività. In particolare, il rapporto con il terzo deve essere regolato da apposito contratto di servizio che deve contenere le previsioni indicate al paragrafo 14 "Prestazioni da parte di terzi" della Parte Generale e al paragrafo 3. "Protocolli Generali di Prevenzione" della Parte Speciale, del presente Modello cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, con riferimento alle attività sensibili **selezione, assunzione e gestione del personale, anche tramite soggetti terzi**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Global Policy Recruitment.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del contenzioso, fiscale, giuslavoristico, commerciale, ecc.**, i protocolli prevedono che:

- sia sempre identificato un soggetto, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- siano identificati i soggetti autorizzati a concordare eventuali transazioni, adesioni e in generale accordi con l'Autorità Giudiziaria;
- sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione del contenzioso, fiscale, giuslavoristico, commerciale, ecc.** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard "La conformità legale nella stipula dei contratti".

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche (ad esempio: guardia di finanza, NAS, vigili del fuoco, Camera di Commercio, Antitrust)**, i protocolli prevedono che:

- alle verifiche ispettive ed agli accertamenti partecipino, ove possibile, almeno due rappresentanti aziendali, i quali saranno, inoltre, tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i locali aziendali;
- siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione aziendale;
- i soggetti responsabili della verifica informino l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, nonché gli comunichino:
 - ✓ i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
 - ✓ la data e l'ora di arrivo degli ispettori;
 - ✓ la durata dell'ispezione;
 - ✓ l'oggetto della stessa;
 - ✓ l'esito della stessa;

- ✓ l'eventuale verbale redatto dell'ente ispettivo;
- ✓ l'elenco degli eventuali documenti consegnati;

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche (ad esempio: guardia di finanza, NAS, vigili del fuoco, Camera di Commercio, Antitrust)**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Procedure Visite e Ispezione da parte di Autorità Pubbliche.

B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

B.1. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

- Gestione software.

B.2. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione software**, la stessa non è eseguita autonomamente da Henkel Holding. Tuttavia, come già anticipato al paragrafo 16 della Parte Generale, vengono menzionate in questa sede per dare atto delle modalità di gestione del rapporto con il soggetto terzo che esegue le citate attività per conto della Società, e dei relativi presidi che sono stati implementati da Henkel Holding per gestire il rischio derivante dalla commissione del fatto illecito da parte del terzo nello svolgimento delle citate attività. In particolare, il rapporto con il terzo deve essere regolato da apposito contratto di servizio che deve contenere le previsioni indicate al paragrafo 14 "Prestazioni da parte di terzi" della Parte Generale e al paragrafo 3. "Protocolli Generali di Prevenzione" della Parte Speciale, del presente Modello cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione software** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Delitti informatici, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Procedura di sicurezza e riservatezza per l'utilizzo di sistemi informatici di Henkel in Italia;
- Corporate Standard Information System.

C. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10, L. 146/2006)

C.1. Attività sensibili

I delitti di cui all'art. 24-ter del Decreto e di cui all'art. 10, L. 146/2006, per il carattere associativo che connota la più parte delle fattispecie criminose ricomprese dai menzionati articoli e, per la finalità dell'accordo criminoso, che è quella di commettere un qualunque delitto, potrebbero astrattamente essere idonei ad estendere il novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 ad un numero indeterminato di figure criminose coincidenti con i possibili reati fine dell'associazione medesima. La diretta conseguenza di quanto evidenziato è quella di rendere qualsiasi attività svolta dalla Società potenzialmente sensibile rispetto al rischio 231.

Sebbene, però, tali reati risultino essere, come detto sin qui, non riconducibili a specifiche attività concretamente svolte dalla Società – e, quindi, alle relative procedure operative – gli stessi possono essere astrattamente commessi tanto da soggetti apicali che da subordinati. Con riferimento a tale aspetto, assume rilevanza il sistema di prevenzione già in essere nella Società.

Si è infatti ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di *corporate governance* già in essere, nonché i principi presenti nel Codice Etico, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati come l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

Nondimeno, la Società ha individuato comunque una serie di attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti previsti dall'art. 24-ter del Decreto e i reati transnazionali previsti dall'art. 10, L. 146/2006:

- Gestione del processo di acquisto di beni e servizi;
- Gestione di consulenze e prestazioni professionali;
- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti);
- Gestione della fiscalità diretta e indiretta, anche tramite consulenti esterni;
- Gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o cessioni di ramo d'azienda);
- Gestione delle operazioni intercompany;
- Selezione, assunzione e gestione del personale, anche tramite soggetti terzi.

C.2. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione del processo di acquisto di beni e servizi** si applica quanto previsto al paragrafo E.2. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile, nonché i relativi presidi di controllo.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione del processo di acquisto di beni e servizi** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata e dei reati transnazionali, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Purchasing;
- Corporate Standard "La conformità legale nella stipula dei contratti".

Per le operazioni riguardanti la **gestione di consulenze e prestazioni professionali**, i protocolli prevedono che:

- per le fatture ricevute dalla Società a fronte di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione di consulenze e prestazioni professionali** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata e dei reati transnazionali, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Purchasing;
- Corporate Standard "La conformità legale nella stipula dei contratti".

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziare (incassi e pagamenti)**, si applica quanto previsto ai paragrafi A.3., D.2. e E.2. della presente Parte Speciale, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione delle risorse finanziare (incassi e pagamenti)**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata e dei reati transnazionali, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Treasury.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della fiscalità diretta e indiretta, anche tramite consulenti esterni**, si applica quanto previsto al paragrafo E.2. della presente Parte Speciale con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione della fiscalità diretta e indiretta, anche tramite consulenti esterni**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata e dei reati transnazionali, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Tax and Trade;
- Corporate Standard Transfer price.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o cessioni di ramo d'azienda)**, i protocolli prevedono che:

- siano preventivamente svolti sulla controparte anche straniera dell'operazione idonei accertamenti strumentali a verificare l'identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attestazione (antimafia) che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 575/1965 – o equivalente nel caso di controparti estere, ove possibile - del soggetto cedente o del soggetto acquirente a qualsiasi titolo;
- siano preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla controparte dell'operazione di condanne definitive o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del Decreto.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o cessioni di ramo d'azienda)**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata e dei reati transnazionali, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Investments;

- Corporate Standard Acquisition and Disinvestment.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni intercompany**, si applica quanto previsto al paragrafo E.2. della presente Parte Speciale con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e servizi infragruppo, la registrazione contabile avvenga solo dopo che sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti intercompany;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione delle operazioni intercompany**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata e dei reati transnazionali, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization.

Per le operazioni riguardanti la **selezione, assunzione e gestione del personale, anche tramite soggetti terzi**, si applica quanto previsto al paragrafo A.3. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione, comprendente anche un'autocertificazione, fornita dai candidati stessi, dell'assenza di condanne penali.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **selezione, assunzione e gestione del personale, anche tramite soggetti terzi**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata e dei reati transnazionali, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Global Policy Recruitment.

D. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

D.1. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

- Gestione del processo di acquisto di beni e servizi;
- Gestione di consulenze e di prestazioni professionali;
- Gestione dei comunicati istituzionali, anche tramite i siti internet;
- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti);
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
- Gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o cessioni di ramo d'azienda);
- Gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale;
- Gestione delle operazioni intercompany;
- Selezione, assunzione e gestione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- Gestione del contenzioso, fiscale, giuslavoristico, commerciale, ecc.;
- Gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche (ad esempio: guardia di finanza, NAS, vigili del fuoco, Camera di Commercio, Antitrust).

D.2. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione del processo di acquisto di beni e servizi**, si applica quanto previsto al paragrafo A.3. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- il soggetto che approva l'accordo:
 - ✓ conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
 - ✓ informi l'OdV delle risultanze delle varie fasi dell'attività, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione del processo di acquisto di beni e servizi** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Reati societari, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Purchasing;
- Corporate Standard "La conformità legale nella stipula dei contratti".

Per le operazioni riguardanti la **gestione di consulenze e di prestazioni professionali**, la **gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti)**, la **selezione, assunzione e gestione del personale, anche tramite soggetti terzi** e la **gestione del contenzioso, fiscale, giuslavoristico, commerciale, ecc.**, si applica quanto previsto al paragrafo A.3. della presente Parte Speciale, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili, anche in relazione ai presidi di controllo adottati dalla Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei comunicati istituzionali, anche tramite i siti internet**, le stesse non sono eseguite autonomamente da Henkel Holding. Tuttavia, come già anticipato al paragrafo 16 della Parte Generale, vengono menzionate in questa sede per dare atto delle modalità di gestione del rapporto con il soggetto terzo che esegue le citate attività per conto della Società, e dei relativi presidi che sono stati implementati da Henkel Holding per gestire il rischio derivante dalla commissione del fatto illecito da parte del terzo nello svolgimento delle citate attività. In particolare, il rapporto con il terzo deve essere regolato da apposito contratto di servizio che deve contenere le previsioni indicate al paragrafo 17.2.5. "Sanzioni nei confronti dei soggetti terzi" della Parte Generale e al paragrafo 3. "Protocolli Generali di Prevenzione" della Parte Speciale, del presente Modello cui si fa espresso rinvio.

Per le operazioni riguardanti la **rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci nelle relazioni e in altri documenti d'impresa**, i protocolli prevedono che:

- sia adottato un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che devono essere fornite nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione ai soggetti responsabili;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa, anche con riferimento all'eventuale circolante determinato dalla ricezione di assegni, eventualmente riferiti a pagamenti frazionati, siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- siano fornite le informazioni richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;

- qualora utile per la comprensione dell'informazione, siano indicati i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le deleghe interne;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione dell'Organo Amministrativo con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione del bilancio.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci nelle relazioni e in altri documenti d'impresa** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Reati societari, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Accounting;
- Strumenti informatici (SAP).

Per le operazioni riguardanti **gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o cessioni di ramo d'azienda)**, i protocolli prevedono che:

- ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio d'Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria;
- sia sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
- ove richiesto, la società di revisione e il Collegio Sindacale esprimano motivato parere sull'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la Società si avvalga anche di soggetti terzi appartenenti al Gruppo.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile riguardanti **gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o cessioni di ramo d'azienda)** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Reati societari, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Accounting;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Investments;
- Corporate Standard Acquisition and Disinvestment.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e la società di revisione**, i protocolli prevedono che:

- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione, siano documentati e conservati;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale deve esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo;
- sia garantito ai Soci, al Collegio Sindacale e alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico o dell'attività di controllo.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni intercompany**, si applica quanto previsto ai paragrafi C.2. e E.2. della presente Parte Speciale con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- sia formalizzata una procedura operativa o *policy* interna o il contratto che disciplini le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le altre società del Gruppo;
- il contratto descriva le attività svolte per conto della controparte;

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione delle operazioni intercompany**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Reati Societari, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche (ad esempio: guardia di finanza, NAS, vigili del fuoco, Camera di Commercio, Antitrust)**, si applica quanto previsto al paragrafo A.3. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre i protocolli prevedono che:

- sia vietata qualsiasi condotta, anche di natura omissiva, o comunque, in generale qualsiasi attività volta ad ostacolare o ad intralciare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità di pubblica di Vigilanza;
- siano effettuate con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche (ad esempio: guardia di finanza, NAS, vigili del fuoco, Camera di Commercio, Antitrust)**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Reati societari, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Procedure Visite e Ispezione da parte di Autorità Pubbliche.

E. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)**E.1. Attività sensibili**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio³, previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto:

- Gestione del processo di acquisto di beni e servizi;
- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti);
- Gestione della fiscalità diretta e indiretta, anche tramite consulenti esterni;
- Gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o cessioni di ramo d'azienda);
- Gestione delle operazioni intercompany.

E.2. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione del processo di acquisto di beni e servizi**, si applica quanto previsto ai paragrafi A.3., C.2. e D.2., della presente Parte Speciale, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili. Inoltre i protocolli prevedono che:

- siano individuati degli indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni "a rischio" o "sospette" con le controparti sulla base del:
 - ✓ profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose anche non riferibili a reati previsti dal Decreto);
 - ✓ comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
 - ✓ dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi *off-shore*);
 - ✓ profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);

³ La fattispecie di "autoriciclaggio" per perfezionarsi, necessita che ad un reato cosiddetto "presupposto", che generi un profitto anche sotto forma di risparmio – si pensi ad esempio all'ottenimento di illeciti risparmi fiscali mediante la commissione dei delitti previsti dal D.lgs. n. 74/2000, piuttosto che agli illegittimi guadagni derivanti dalla frode nell'esecuzione dei contratti di forniture pubbliche –, segua il reato fine (o presupponente), consistente nel reimpiegare tali proventi in attività d'impresa, con modalità idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa dello stesso.

Di conseguenza, stante la struttura della nuova fattispecie di autoriciclaggio e delle condizioni necessarie per la sua commissione, è pacifico che la prevenzione del reato all'interno di una società deve focalizzarsi anche sull'impedimento del reato presupposto, stante la logica considerazione che, laddove non venga integrato tale reato non potrà integrarsi nemmeno la condotta illecita ex art. 648-ter.1 c.p.

Pertanto, nella presente Parte Speciale sono state individuate, anche le attività strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato presupposto per l'autoriciclaggio

- ✓ caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanome, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione);
- la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possano essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate.

Inoltre, con riferimento alle attività sensibili **gestione del processo di acquisto di beni e servizi, gestione delle vendite, ivi compresa la valutazione della clientela** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Purchasing;
- Corporate Standard “La conformità legale nella stipula dei contratti”;
- Corporate Standard Discount & Allowances.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti)**, si applica quanto previsto ai paragrafi A.3, C.2. ed D.2. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, anche con riferimento a rapporti con terze parti extracomunitarie, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio, preveda il controllo del rispetto di tali obblighi e garantisca che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
- siano effettuate verifiche sul rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, ed eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità;
- siano effettuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- i controlli di cui sopra devono tener conto:

- ✓ della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.);
 - ✓ degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese);
 - ✓ di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- siano definite specifiche regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, reimpiego di risorse di provenienza illecita e autoriciclaggio;
 - gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione delle risorse finanziare (incassi e pagamenti)** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Treasury.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della fiscalità diretta e indiretta, anche tramite consulenti esterni** si applica quanto previsto al paragrafo C.2. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre i protocolli prevedono che:

- la Società procede ad un esame storico dei precedenti fiscali (accertamenti tributari, pareristica, esito dei controlli interni, ecc.);
- la Società, oltre a tenere una corretta, veritiera e trasparente contabilizzazione delle fatture attive e passive, anche sulla base dell'esame storico di cui sopra, implementa efficaci procedure interne di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali;
- la Società prevede l'effettuazione con cadenza almeno annuale di audit – anche mediante professionisti esterni all'azienda – sull'efficacia e l'efficienza del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui sopra, il cui esito andrà formalizzato in una relazione agli organi di gestione competenti per l'esame e le valutazioni conseguenti;

- la Società predispose un apposito sistema di archiviazione relativo ai report di audit, alle relazioni, nonché agli eventuali accorgimenti effettivamente implementati per una corretta gestione della fiscalità;
- gli studi legali e/o i consulenti esterni che supportano la Società nelle attività di gestione degli aspetti fiscali e del contenzioso fiscale siano individuati secondo requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta. Il rapporto con il consulente esterno è formalizzato in un contratto che prevede apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto;
- i professionisti incaricati di fornire consulenze in ambito fiscale non siano stati condannati, indagati o abbiano aderito alla procedura ex art. 444 c.p.p. in relazione a reati previsti dal D.lgs. 74/2000;
- con riferimento alla gestione dei prezzi relativi allo scambio di beni e servizi infragruppo la Società:
 - ✓ garantisce la trasparenza e la tracciabilità degli accordi stipulati e la chiarezza dei driver utilizzati per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
 - ✓ definisce uno strumento organizzativo interno che consenta di verificare che il prezzo di trasferimento applicato sia in linea con quello di mercato;
 - ✓ effettuata la verifica dei prezzi di trasferimento a cura di idonee funzioni aziendali distinte dalla funzione responsabile del contratto (es. analisi dei prezzi medi di mercato, rispetto di quanto praticato nel mercato);
 - ✓ garantisce una adeguata archiviazione della documentazione (Master file, Country file) a supporto delle operazioni al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
- per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e servizi la registrazione avvenga solo dopo che sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura;
- in mancanza di specifica documentazione di supporto la registrazione della fattura avvenga solo a fronte di adeguato memo redatto e firmato dalla funzione richiedente che specifichi le motivazioni della mancanza della documentazione stessa;
- la Società archivia e mantiene la documentazione contabile a supporto delle dichiarazioni fiscali al fine di garantire adeguata tracciabilità.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione della fiscalità diretta e indiretta, anche tramite consulenti esterni** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Reati di ricettazione,

riciclaggio, impiego e autoriciclaggio, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Tax and Trade;
- Corporate Standard Transfer price.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o cessioni di ramo d'azienda)**, si applica quanto previsto ai paragrafi C.2. ed D.2 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o cessioni di ramo d'azienda)** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Investments;
- Corporate Standard Acquisition and Disinvestment.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni intercompany** si applica quanto previsto ai paragrafi C.2. e DF.2. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile, ed altresì i protocolli relativi all'attività sensibile "*gestione della fiscalità diretta e indiretta, anche tramite consulenti esterni*". Inoltre, i protocolli prevedono che:

- ciascuna operazione intercompany avvenga sulla base di documentazione autorizzata da soggetti dotati di idonei poteri.
- sia formalizzato il contratto che disciplini le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le Società controllate, collegate e controllanti.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione delle operazioni intercompany**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization.

F. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

F.1. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto:

- Gestione software.

F.2. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione software**, i protocolli prevedono che:

- qualora la gestione della presente attività sia affidata *in outsourcing*, i contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio prevedano apposite clausole che impongano:
 - ✓ per i fornitori di *software*, la conformità dei software forniti a leggi e normative ed in particolare alle disposizioni di cui alla L. 633/1941;
 - ✓ per le agenzie di *marketing* che supportano la Società, il rispetto da parte delle stesse di leggi e normative di riferimento ed in particolare delle disposizioni di cui alla L. 633/1941;
 - ✓ la manleva per la Società in caso di violazioni commesse dai fornitori del servizio stessi.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione software** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Information System;
- Procedura di sicurezza e riservatezza per l'utilizzo di sistemi informatici di Henkel in Italia.

G. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
(art. 25-decies del Decreto)

G.1. Attività sensibili e protocolli di prevenzione

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

Si ritiene, perciò, che i principi contenuti nel Codice Etico costituisca lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tale fattispecie.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico. In particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

L'OdV viene informato dai responsabili di eventuali procedimenti penali nei confronti dei dipendenti e dei membri degli organi sociali.

H. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

H.1. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 25-*duodecies* del Decreto:

- Gestione del processo di acquisto di beni e servizi;
- Selezione, assunzione e gestione del personale, anche tramite soggetti terzi.

H.2. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione del processo di acquisto di beni e servizi (inclusa selezione, qualifica e gestione fornitori)**, si applica quanto previsto al paragrafo A.3. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (ad es. documento unico di regolarità contributiva – DURC);
- sia prevista contrattualmente la possibilità, per la Società, di effettuare verifiche sul personale impiegato dalla controparte.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **gestione del processo di acquisto di beni e servizi** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Purchasing;
- Corporate Standard "La conformità legale nella stipula dei contratti".

Per le operazioni riguardanti la **selezione, assunzione e gestione del personale, anche tramite soggetti terzi**, si applica quanto previsto al paragrafo A.3. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

I. Reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto)

I.1. **Attività sensibili**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commessi i reati tributari previsti dall'art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto:

- Predisposizione e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- Sottoscrizione di transazioni fiscali
- Verifica sulla ricevuta di avvenuto invio delle dichiarazioni fiscali e del buon esito della trasmissione;
- Gestione del processo di acquisto di beni e servizi;
- Gestione del processo di vendita di beni e servizi (ivi inclusa l'attività di determinazione delle condizioni di vendita dei beni e servizi);
- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti);
- Archiviazione del materiale comprovante l'effettività della transazione e relativa congruità;
- Selezione dei fornitori;
- Gestione della fatturazione attiva e passiva;
- Formalizzazione dei rapporti contrattuali con terze parti;
- Gestione delle spese di rappresentanza e delle note spese;
- Rilevazione degli elementi attivi e passivi di bilancio e valutazioni estimative di poste di bilancio;
- Archiviazione di documenti contabili;
- Gestione delle operazioni intercompany;
- Quantificazione dei crediti d'imposta;
- Operazioni di cessione/acquisto di assets aziendali fittizie;
- Spostamento fisico di beni presso terzi senza che trasferimento della proprietà;
- Apertura o chiusura di conti correnti bancari;
- Tax strategy.

I.2. **Protocolli specifici di prevenzione**

Le operazioni riguardanti le **dichiarazioni fiscali (predisposizione e sottoscrizione nonché verifica sulla ricevuta di avvenuto invio e del buon esito della trasmissione delle stesse)** si articolano nel seguente modo:

- la predisposizione delle stesse viene posta in essere internamente dal reparto Tax;
- le dichiarazioni sono poi soggette a revisionate da parte dei consulenti fiscali esterni;
- le dichiarazioni vengono infine sottoscritte dai legali rappresentanti della Società muniti dei necessari poteri;

- il reparto General Accounting/Tax si occupa di verificare il buon esito della trasmissione delle dichiarazioni fiscali;
- la documentazione relativa alle dichiarazioni fiscali viene infine debitamente archiviata.

Anche le **transazioni fiscali** vengono sottoscritte dai legali rappresentanti della Società muniti dei necessari poteri.

Per le operazioni di **gestione del processo di acquisto di beni e servizi** si applica quanto previsto ai paragrafi A.3, C.2 e D.2 della presente Parte Speciale. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi si fonda sui seguenti principi:

- si richiede la creazione di un ordine di acquisto autorizzato dai soggetti muniti di idonei poteri, la successiva conferma di avvenuta prestazione del servizio ovvero di ricezione del bene, la registrazione delle fatture, la preparazione di proposte di pagamento e la preparazione o il mandato per effettuare il pagamento;
- nell'ambito delle diverse attività che caratterizzano l'intero processo si richiede il coinvolgimento di soggetti differenti al fine di garantire la segregazione delle funzioni;
- in linea generale è necessaria la sottoscrizione di due dipendenti per impegnare la Società, salvo il caso in cui venga conferita una procura speciale o sia stata approvata una delibera straordinaria da parte del Consiglio di Amministrazione; in tal caso, copia della procura o della delibera vengono debitamente archiviate;
- si richiede il coinvolgimento del reparto Corporate Purchasing, che può tuttavia delegare le proprie funzioni a soggetti non appartenenti al reparto, previa approvazione della delega in forma scritta da parte del Chief Purchasing Officer e dall'Head Corporate Purchasing-Compliance e delimitazione dell'ambito di applicazione della delega;
- si possono effettuare in autonomia acquisti di modico valore per materiali e servizi indiretti purché: (i) la spesa totale annua per l'acquisto sia inferiore ad Euro 25k per fornitore; (ii) i beni oggetto di acquisto non rientrino in accordi quadro generali e non sia disponibile una selezione di fornitori "favoriti"; (iii) nel caso in cui la somma per l'acquisto superi Euro 25k, è necessario coinvolgere previamente il reparto Corporate Purchasing; (iv) siano richieste almeno due diverse offerte scritte (e documentazione sulla decisione dell'offerta selezionata) in caso di valore pari o superiore ad Euro 5k;
- un acquisto può fondarsi su tre differenti metodi quali la negoziazione classica con il fornitore, tramite il metodo eSourcing e infine tramite il metodo Lean eSourcing;
- un acquisto va sempre documentato mediante accordo scritto.

I principi appena menzionati sono contenuti nei seguenti presidi di controllo, adottati dalla Società al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Purchasing.

Per le operazioni di **gestione del processo di vendita di beni e servizi** si richiede che ogni consegna ed ogni fattura vengano rispettivamente eseguita ed emessa sulla base di un documento di vendita. Così come avviene nel processo di approvvigionamento, anche con riferimento al processo di vendita di beni, che non siano prodotti finiti, si richiede la sottoscrizione di due dipendenti per impegnare la Società, salvo il caso in cui venga conferita una procura speciale o sia stata approvata una delibera straordinaria da parte del Consiglio di Amministrazione; in tal caso, copia della procura o della delibera vengono debitamente archiviate.

Inoltre, anche nell'ambito delle diverse attività che caratterizzano l'intero processo di vendita è necessario il coinvolgimento di soggetti differenti al fine di garantire la segregazione delle funzioni e dei poteri.

Con riferimento all'**attività di determinazione delle condizioni di vendita dei beni e servizi** si rileva che per l'attività in esame è richiesta la segregazione delle funzioni e dei poteri e la sottoscrizione di almeno due soggetti secondo le matrici indicate nella Corporate Standard Discount & Allowances e nella Corporate Standard Commitment Authorization. Le promozioni e gli sconti vanno approvati dal Sales Director, Marketing Manager e dal General Manager.

I principi appena menzionati sono contenuti nei seguenti presidi di controllo, adottati dalla Società al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari:

- Discount & Allowances;
- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties.

Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti)** si applica quanto previsto dai paragrafi A.3, C.2, F.2. della presente Parte Speciale. I principi a cui si ispira il processo in esame sono i seguenti:

Pagamenti

- segregazione delle funzioni per le attività volte ad eseguire pagamenti;
- i pagamenti e la relativa gestione dei sistemi bancari elettronici devono essere eseguiti da almeno due soggetti diversi;
- i pagamenti non possono essere autorizzati se non sono accompagnati da alcun documento di supporto;
- la verifica sull'effettività della transazione eseguita e sulla relativa congruità compete a chi autorizza l'ordine di acquisto e la fattura;

- si eseguono pagamenti in contanti solo se inevitabile e, in tal caso, gli stessi vanno effettuati tenendo conto della normativa nazionale applicabile.

Con riferimento ai pagamenti, si segnala altresì l'ulteriore attività sensibile rappresentata dall'**archiviazione del materiale comprovante l'effettività della transazione e relativa congruità**, che viene posta in essere dal reparto Customer Service.

Incassi

- segregazione delle funzioni per le attività relative alla fase di incasso di somme di denaro;
- il reparto Customer Service verifica l'avvenuta cessione e la congruità del prezzo pattuito.

I principi appena menzionati sono contenuti nei seguenti presidi di controllo, adottati dalla Società al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Treasury;
- Corporate Standard Tax & Trade;
- Corporate Standard Accounting.

Per le operazioni di **selezione dei fornitori** si applica quanto previsto ai paragrafi A.3, C.2, E.2 e G.2. della presente Parte Speciale. In ogni caso si rileva anzitutto che vengono effettuate verifiche preliminari sull'effettiva titolarità del rapporto contrattuale in capo al terzo contraente e sono individuati indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni "a rischio" o "sospette" con le controparti sulla base del:

- profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose anche non riferibili a reati previsti dal Decreto);
- comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
- dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi *off-shore*);
- profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
- caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanome, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione).

Inoltre, si rileva che l'attività di valutazione dei fornitori viene eseguita annualmente da parte del Regional Supply Office per i materiali diretti e dal Regional Processes & Operations per i materiali indiretti e per i servizi

di logistica. Le risultanze dell'attività di valutazione dei fornitori deve essere documentata. Per quanto concerne la valutazione dei fornitori di servizi professionali, si segue un approccio che tiene conto del progetto, mentre per i Trade & Services la valutazione del fornitore è gestita tramite uno strumento informatico separato.

Si rileva inoltre che vengono richieste almeno due offerte in caso di acquisti di valore pari o superiore ad Euro 5k, che tra i criteri di scelta bisogna tener conto della reputazione e dell'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi nel Codice Etico e dal Modello della Società e che non vengano corrisposte somme di denaro in favore di fornitori non congrue rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi a quanto previsto dal Codice Etico.

La Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Purchasing;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Treasury.

Le operazioni di **gestione della fatturazione attiva e passiva** sono poste in essere sulla base dei seguenti principi:

Fatturazione attiva

- si richiede la segregazione delle funzioni nell'ambito di tale attività;
- l'emissione della fattura per attività di vendita di beni e servizi richiede il supporto di un documento di vendita;
- si verifica che la cessione sia effettivamente avvenuta nonché la congruità del prezzo pattuito.

La fatturazione elettronica viene gestita da un tool informatico esterno a SAP; le attività legate alla fatturazione attiva vengono gestite dal reparto Customer Service.

Fatturazione passiva

- si richiede la segregazione delle funzioni nell'ambito di tale attività;
- prima di procedere al pagamento, si verifica che il bene o il servizio sia stato effettivamente ricevuto;
- le fatture vengono registrate solamente se vi è evidenza che il bene o il servizio sia stato effettivamente ricevuto;
- si verifica l'effettiva corrispondenza delle fatture – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – sia ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine emesse.

La verifica sull'effettività della transazione eseguita e sulla relativa congruità compete a chi autorizza l'ordine di acquisto e la fattura.

La Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Segregation of duties;
- Corporate Standard Treasury;
- Strumenti informatici (SAP);
- Tool informatico esterno a SAP.

Le operazioni relative alla **formalizzazione dei rapporti contrattuali con terze parti** vengono gestite dal dipartimento Affari Legali e può essere richiesto il coinvolgimento del Team Compliance.

Tali attività vengono gestite in conformità a quanto previsto dalla Corporate Standard La conformità legale nella stipula di contratti.

La **gestione delle spese di rappresentanza e delle note spese** avviene mediante l'utilizzo del tool Rydoo. In linea generale, si richiede che:

- ogni spesa sostenuta dai dipendenti in occasione di viaggi di lavoro o in relazione a pasti, intrattenimento e regali venga approvata da parte del diretto superiore del soggetto richiedente, secondo i limiti stabiliti dalla Corporate Standard Commitment Authorization, prima che il rimborso stesso venga corrisposto;
- ogni richiesta di rimborso vada debitamente documentata.

Al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari, nell'ambito di tale attività sensibile si rileva che la Società ha adottato la Corporate Standard Travel & Expenses.

Per le attività volte alla **rilevazione degli elementi attivi e passivi di bilancio e valutazioni estimative di poste di bilancio** si applica quanto previsto al paragrafo D.2. In particolare i protocolli prevedono i seguenti principi:

- adozione di un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione o Unità Organizzativa deve fornire nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle Funzioni responsabili;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa, anche con riferimento all'eventuale circolante determinato dalla ricezione di assegni, eventualmente riferiti a pagamenti frazionati, siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;

- i responsabili delle diverse Funzioni aziendali forniscano alla Funzione competente le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- i profili di accesso a tale sistema siano identificati dal Responsabile della Funzione coinvolta e la stessa garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le deleghe interne;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione dell'Organo Amministrativo con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione del bilancio.

Nell'ambito di tale attività si rileva inoltre che la Società procede all'**archiviazione di documenti contabili** al fine di garantire adeguata tracciabilità.

Inoltre, con riferimento all'attività sensibile **rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci nelle relazioni e in altri documenti d'impresa** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati tributari, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Accounting;
- Corporate Standard Tax & Trade;
- Strumenti informatici (SAP).

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni intercompany** si applica quanto previsto dai paragrafi C.2, E.2 e G.2. I protocolli prevedono che:

- ciascuna operazione intercompany avvenga sulla base di documentazione autorizzata da soggetti dotati di idonei poteri;
- sia formalizzato il contratto che disciplini modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le società controllate, collegate e controllanti;

- il contratto descriva le attività svolte per conto della controparte;
- la determinazione per calcolare i costi nelle transazioni intercompany che hanno ad oggetto beni materiali e servizi nonché i relativi principi di contabilità interna;
- la contabilità e la rendicontazione "lato venditore" e "lato acquirente" si riflettano correttamente nei conti locali fiscali seguendo gli standard contabili aziendali della Società per quanto riguarda le voci di registrazione nei crediti contabili/vendite (venditore) e nei debiti contabili/valutazione dell'inventario (acquirente).

Con riferimento alle attività sensibili in materia di **gestione delle operazioni intercompany** la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei Reati societari, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Transfer Pricing;
- Corporate Standard Accounting.

Le operazioni relative alla **quantificazione dei crediti d'imposta** vengono realizzate a cura dei reparti Controlling e General Accounting con il supporto del consulente fiscale del Gruppo.

Per le **operazioni di cessione/acquisto di assets aziendali fittizie** si applicano i seguenti presidi di controllo:

- i processi di acquisizione devono aderire ad un processo strutturato in modo tale da richiedere differenti diversi livelli di approvazione tenuto conto di quanto previsto da procedure emanate sia a livello di Gruppo sia a livello locale;
- il coinvolgimento di consulenti esterni viene fatto dal dipartimento Corporate M&A insieme alla rispettiva Business Unit e deve essere approvato dal rispettivo organo di approvazione interno, a seconda di determinati livelli di autorizzazione;
- le acquisizioni di valore superiore ad Euro 25 mln devono essere periodicamente monitorate e riviste dalla Funzione Investment Committee dopo la chiusura o dopo la data di incorporazione nel sistema di reporting di Henkel;
- le operazioni di cessione seguono lo stesso processo previsto per le acquisizioni.

Tali operazioni vengono gestite dall'Head of Finance e prevedono il coinvolgimento del Deal Team.

Con riferimento alle **operazioni di cessione/acquisto di assets aziendali fittizie**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati tributari, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Acquisition and Divestments;

- Corporate Standard Commitment Authorization;
- Corporate Standard Investments.

Con riferimento alle operazioni di **spostamento fisico di beni della società presso terzi senza che vi sia trasferimento della proprietà**, che possono verificarsi ogniqualvolta la Società fornisce gratuitamente macchinari di sua proprietà ai propri clienti per l'apposizione di adesivi. Per tale attività un'approvazione documentata, nonché un costante monitoraggio dell'operazione. L'attività viene realizzata dalla funzione Sales che intrattiene e gestisce le relazioni con il cliente interessato.

Con riferimento alle operazioni di **spostamento fisico di beni della società presso terzi senza che vi sia trasferimento della proprietà**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati tributari, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Discount & Allowances.

Per l'**apertura o chiusura di conti correnti bancari** va richiesta preventivamente l'approvazione per iscritto alla Corporate Treasury utilizzando un modulo standardizzato. In ogni caso, le operazioni di apertura, amministrazione e chiusura del conto devono essere eseguite congiuntamente da due rappresentanti legali dell'Affiliated Company titolare del conto. E' previsto il coinvolgimento del Treasury a livello centrale e del reparto General Accounting/Tax.

Con riferimento all'**apertura o chiusura di conti correnti bancari**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati tributari, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Treasury;
- Bank Account Approval Form Sheet.

Con riferimento alla **Tax strategy** si rileva che a livello di Gruppo è stato costituito il Corporate Global Tax & Trade Group che ha il compito di massimizzare le attività fiscali del Gruppo, comprese le perdite fiscali, e di ridurre al minimo le voci che possono comportare ulteriori debiti fiscali, tra cui le spese non deducibili fiscalmente e i dazi doganali. Il Corporate Global Tax & Trade Group definisce inoltre gli standard e fornisce indicazioni e istruzioni per garantire la conformità ai requisiti fiscali e commerciali in tutto i paesi in cui le società appartenenti al Gruppo operano.

Con riferimento alla **Tax strategy**, la Società, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati tributari, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Etico, ha adottato i seguenti presidi di controllo:

- Corporate Standard Tax and Trade.